



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INCARICO LEGALE)

Tra il Comune di Sant'Omero (di seguito: Comune), in persona del dirigente del Settore di Competenza dott.ssa Maria Grazia Scarpone, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Vittorio Veneto n. 52, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. 78 DEL 06.09.2017;

E l'Avvocato Roberta Antonini del Foro di Teramo (di seguito: legale), con studio in Sant'Egidio alla V.ta Via del Torrente n. 30;

Premesso:

- Che il Comune di Sant'Omero deve resistere nel giudizio per opposizione ad atto di pignoramento presso Poste Italiane ad istanza di L.E.S.;
- Che con determinazione dell'Area Amministrativa n. 87 del 15.09.2017 R.G. n. 283/2017 si prendeva atto della rinuncia all'incarico – come conferito con determinazione n. 84/2017 - da parte dell'Avv. Agnese Ascolani, comunicata a mezzo mail in data 13 settembre 2017 e si conferiva all'Avv. Roberta Antonini del Foro di Teramo - la cui firma per accettazione viene acquisita in calce al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014 - l'incarico legale alla difesa e assistenza dell'Ente per la costituzione in giudizio per opposizione ad atto di pignoramento presso Poste Italiane Spa ad istanza di L.E.S.;
- Che, contestualmente, con la sopra citata determinazione n. 87/2017 adottata dal Responsabile ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, si confermava l'impegno di spesa di € 2.500,00 di cui alla propria precedente determinazione n. 84/2017 onnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito intervento e capitolo del bilancio esercizio finanziario 2017, dando atto che all'eventuale integrazione dell'impegno fino alla concorrenza del preventivo formulato si procederà solo ad esito di una previa rinegoziazione dello stesso con il professionista incaricato;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio per opposizione ad atto di pignoramento presso Poste Italiane ad istanza di L.E.S.;
- 2) Il legale si impegna ad applicare e a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile, penale e stragiudiziale, come segue:
 - liquidazione della parcella in base ai valori minimi della tariffa professionale vigente per tempo;

- in caso di soccombenza parziale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 20% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- in caso di soccombenza totale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- Nell'ipotesi di incarichi ultronei al medesimo professionista, sempre attinenti il medesimo oggetto a motivo del quale fu perfezionato l'incarico originario, la liquidazione della parcella professionale avverrà sulla base di un incremento del 10% rispetto ai valori minimi tariffari, al netto della eventuale riduzione tariffaria di cui ai punti che precedono;

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € _____, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi

dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Sant'Omero, li

PER IL COMUNE

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

IL PROFESSIONISTA

Avv. Roberta Antonini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

IL PROFESSIONISTA

Avv. Roberta Antonini
